

Normativa

BREXIT e certificazione di origine

A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito uscirà definitivamente dall'Unione Europea, esaurito il periodo di transizione iniziato lo scorso 31 gennaio, divenendo a tutti gli effetti uno Stato terzo.

In relazione all'**origine preferenziale** delle merci, attualmente non è stato ancora definito un accordo negli scambi commerciali UE/Regno Unito e in ragione di ciò alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale. Le dichiarazioni di esportazione, pertanto, non devono essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale e pertanto non devono essere prodotti certificati EUR 1, né dichiarazioni di origine preferenziale, né al momento è necessaria la figura di esportatore autorizzato o esportatore registrato. Tali adempimenti potrebbero essere previsti in un prossimo accordo di libero scambio, ad oggi non ancora realizzato. In relazione a ciò non sarà possibile beneficiare di dazi agevolati sull'importazione delle merci UE nel Regno Unito, né sulle merci del Regno Unito importate nell'Unione europea, a meno di accordi particolari chiusi nell'ultima ora.

In merito all'**origine non preferenziale**, il certificato di origine emesso dalle Camere non è stabilito come obbligo per gli scambi con UK ma è possibile che sia richiesto - a fini commerciali e non doganali - almeno fino a quando non sarà siglato un accordo di libero scambio.

Il carattere originario dei prodotti, qualora le merci abbiano attualmente origine UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni sostanziali effettuate in UK, dovrà essere oggetto di rivalutazione, considerando che i materiali UK o le lavorazioni effettuate in UK saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo. Infatti, rispetto all'attribuzione dell'origine, quella relativa ai prodotti originari del Regno Unito non potrà più essere considerata dell'UE, neanche per beni giunti sul nostro territorio prima del 1 gennaio 2021, a meno di particolari norme specifiche che dovessero essere emanate nel merito a ridosso della scadenza.

Quindi, per i beni acquistati anche in precedenza da fornitori inglesi, per i quali la Camera fosse chiamata ad emettere un certificato di origine per una successiva esportazione, non potrà essere più certificata l'origine UE, se si tratta di beni di produzione o ultima lavorazione sostanziale avvenuta in UK. La soluzione più prudente rispetto alle prove d'origine (in mancanza di bollette doganali pregresse) potrebbe essere quella di acquisire eventuali etichettature recanti il "Made in UK" o, come già consigliato in precedenza, la richiesta di un Certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle Camere di Commercio inglesi.

Nella compilazione del CO in casella 3) del certificato dovrà essere menzionato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e nel caso di origini multiple andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

Fonte: Unioncamere – 15 dicembre 2020